

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

317° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	8
3 ^a - Affari esteri	»	19
5 ^a - Bilancio	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro	»	29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	82
12 ^a - Igiene e sanità	»	88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	89

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	100
Sul ciclo dei rifiuti	»	101
Infanzia	»	103

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	105
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	107

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CHIUSOLI si sofferma preliminarmente sul riferimento svolto dal relatore Ponzo alla possibilità che il decreto-legge non sia convertito e sulla dichiarazione resa dal nuovo Presidente del Gestore nazionale della Rete elettrica, secondo cui in Italia occorrerebbe costruire nuove centrali che però dovrebbero essere tenute spente. Si tratta di affermazioni indicative di un atteggiamento non disponibile a cogliere l'occasione che si è determinata per approfondire realmente i problemi ed individuare soluzioni convincenti.

Fa presente che la sua parte politica manterrà comunque un atteggiamento di opposizione costruttiva, almeno nelle materie e nelle circostanze in cui ciò appaia politicamente possibile. Anche se non si è voluto acquisire il contributo importante di enti ed esperti che avrebbero potuto fornire

elementi estremamente utili sulle conseguenze del decreto-legge, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a stabilire meccanismi di garanzia per eventuali danni ambientali e ad intervenire per risarcire i destinatari delle possibili conseguenze negative del provvedimento. Conferma, in ogni caso, il giudizio complessivo di contrarietà sul decreto-legge.

Il presidente PONTONE dà quindi la parola al rappresentante del Governo affinché fornisca gli elementi di chiarimento richiesti nel corso della seduta di ieri.

Il sottosegretario DELL'ELCE precisa che il perdurare delle attuali condizioni meteorologiche ha sensibilmente ridotto gli apporti della produzione di energia elettrica, soprattutto la fonte idrica, ed ha, per altro verso, determinato un eccezionale incremento dei consumi – industriali e civili – dovuto all'impiego intensivo degli apparecchi di climatizzazione e di refrigerazione. Ciò ha determinato una situazione di squilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, già penalizzata, quest'ultima, dai ritardi che si vanno registrando nella realizzazione di nuovi impianti di generazione, nonostante il Ministero delle attività produttive abbia già rilasciato autorizzazioni relative a nuove centrali per oltre 12 mila MW e stia svolgendo un'attenta azione di monitoraggio sul rispetto dei tempi previsti per la costruzione di tali nuovi impianti e sugli eventuali ostacoli realizzativi.

Si sono resi conseguentemente inevitabili i distacchi programmati di energia operati nei giorni scorsi, al fine di evitare i più gravi e generali disservizi che hanno dovuto coinvolgere almeno per un giorno, oltre all'utenza industriale, anche parte della clientela diffusa e domestica. Pertanto, il Governo ha ritenuto indispensabile adottare interventi di carattere eccezionale e temporaneo, utili a far fronte all'attuale situazione di emergenza e ad eventuali aggravamenti della stessa. La misura apparsa di più immediata efficacia riguarda la modifica, in via del tutto transitoria, dei valori della temperatura degli scarichi termici connessi all'esercizio delle centrali di produzione termoelettrica. Le particolari condizioni climatiche di questo periodo hanno determinato, infatti, un innalzamento anomalo delle temperature del fluido refrigerante; di conseguenza, l'aumento di temperatura ha costretto i produttori ad una sensibile limitazione della potenza elettrica prodotta al fine di rispettare i limiti di temperatura per gli scarichi industriali.

Per avere una dimensione del problema, basti pensare che nel mese di giugno 2003 la riduzione media di potenza giornalmente verificatasi sul parco termoelettrico nazionale è stata di 1200 MW, quantità equivalente circa al deficit di potenza che richiede il ricorso al piano di distacchi programmati per l'utenza civile, come quello applicato il 26 giugno scorso. Gli impianti normalmente interessati da tale limitazione di produzione sono solo una parte delle centrali di grandi dimensioni; secondo i dati di esercizio del Gestore della rete, si tratta delle centrali di Porto Marghera (Venezia), Fusina (Venezia), Porto Tolle (Rovigo), Porto Corsini (Ravenna), Rossano Calabro, Brindisi Sud, Termini Imprese (Palermo),

Porto Scuso (Cagliari), Sulcis (Cagliari), San Filippo del Mela (Messina), Fiume Santo (Sassari) e Marghera Levante (Venezia).

Prosegue rilevando che il provvedimento emanato dal Governo è ampiamente motivato dall'attuale stato di criticità che, se perdurante e se aggravato dalle note condizioni di siccità del Po, può portare ad una situazione di emergenza. L'esercizio del sistema elettrico da diverse settimane, infatti, si sta confrontando con una domanda costantemente molto elevata e condizioni climatiche del tutto particolari che si aggiungono alle condizioni di insufficienza dell'offerta più volte illustrata anche nelle sedi parlamentari. Le modifiche introdotte con il decreto-legge in titolo hanno carattere assolutamente temporaneo e sono quelle strettamente necessarie a rendere possibile il funzionamento delle centrali ad una potenza maggiore, anche se inferiore a quella nominale. Con l'articolo 1 si dispone quindi che, per un periodo di 75 giorni, si applicano agli scarichi di centrali termoelettriche limiti idonei a rimuovere gli attuali vincoli di esercizio, portando da 35 a 37 la temperatura massima degli scarichi in mare e corsi d'acqua e innalzando di circa 1 grado il parametro relativo all'incremento termico. Sono invece rimasti inalterati i limiti per i suddetti parametri relativi agli scarichi nei laghi. Con l'articolo 2 si dispone che per le regioni interessate dalla attuazione delle disposizioni sugli scarichi, i produttori di energia elettrica interessati dovranno presentare progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in misura almeno pari ad una percentuale (3,5 per cento) della maggiore produzione effettivamente ottenuta per effetto delle disposizioni del decreto-legge nel periodo di tempo considerato.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE osserva innanzitutto come non si possa, per certi versi, negare l'esistenza di un problema connesso all'incremento della temperatura delle acque di raffreddamento delle centrali, incremento che deve essere quindi limitato nel tempo, così come previsto dal decreto-legge in conversione. Non si deve però pensare che il provvedimento in esame possa determinare sconvolgimenti ambientali, come peraltro si evince dal documento predisposto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, dall'Istituto di ricerca sulle acque. In sostanza, non sembra vi siano rischi per quanto riguarda il fenomeno dell'eutrofizzazione, potendosi semplicemente verificare un aumento delle mucillagini nelle acque interessate dalla dispersione dei fluidi di raffreddamento.

Occorre comunque effettuare un attento e costante monitoraggio dell'ambiente, evitando in futuro di adottare nuovi provvedimenti come quello in esame.

Il senatore SEMERARO osserva come la situazione di emergenza in atto nel settore della produzione energetica determini l'assoluta impossibilità di farvi fronte con i mezzi ordinari; vi è stata, infatti, in passato, una certa inerzia nel predisporre misure idonee ad affrontare situazioni di aumento della domanda di energia, per cui oggi non sussistono alternative serie alle misure predisposte con il decreto-legge in conversione.

Si è reso quindi necessario consentire alle centrali elettriche di operare a regimi più elevati, con un inevitabile incremento delle temperature delle acque di raffreddamento. Ciò comunque non provocherà conseguenze disastrose per l'ambiente, tanto più che il periodo di efficacia delle misure previste è limitato a settantacinque giorni. L'intervento predisposto dal Governo è invece assai tempestivo, specie a fronte delle accuse rivolte all'Esecutivo a seguito del recente *black-out* elettrico.

Il senatore TURRONI sottolinea innanzitutto come le misure previste dal Governo per far fronte alla necessità di soddisfare un aumento della domanda di energia, con il conseguente aumento delle temperature delle acque di raffreddamento delle centrali, possano produrre gravissime conseguenze nell'ambiente. È paradossale oltretutto che non siano state attuate le norme tecniche predisposte ben due anni fa in materia di risparmio energetico. Si è invece preferito procedere con un provvedimento d'urgenza che elude i problemi principali e non consente affatto di risolvere la situazione, tant'è che è all'orizzonte la riattivazione di centrali attualmente non in uso.

Quando si parla di inquinamento del mare e dei corsi d'acqua si pensa generalmente all'immissione nell'ambiente di sostanze nocive, ma in realtà, secondo un'accezione più ampia di inquinamento, si deve farvi rientrare anche quello di fonte termica. Nel Mediterraneo, infatti, non vi sono molte specie capaci di vivere al di sopra di certe temperature, e pertanto il provvedimento in esame non può non destare vivo allarme se soltanto si tiene conto del fatto che le temperature massime estive delle acque costiere non superano i 27-28 gradi; inoltre, una differenza di tre gradi per quanto riguarda la temperatura delle acque ove vengano dispersi i fluidi di raffreddamento delle centrali, rappresenta ben il 15 per cento di quella che è la variazione termica annuale naturale.

L'incremento di temperatura delle acque può provocare inoltre tanto l'anomalo incremento quanto la distruzione di enzimi e microbi, nonché la migrazione di alcune specie ittiche, difficoltà nella loro riproduzione e l'aumento delle malattie dei pesci. Infine, la previsione di cui all'articolo 2 del decreto-legge – che reca l'obbligo di presentazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui all'articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni in esame – appare del tutto irrilevante, tanto più che si paventa la ripresa del funzionamento delle centrali a carbone.

Il senatore GIOVANELLI esprime innanzitutto forti perplessità sull'affermazione secondo la quale le misure previste dal decreto-legge in conversione rappresenterebbero le uniche possibili, o comunque le migliori. Il recente *black-out* elettrico, infatti, non è certo casuale, e va imputato a chi governa il sistema elettrico nazionale. La verità è che esistono, sotto il profilo della capacità produttiva del sistema elettrico, margini di potenza installata ma non utilizzata, e ciò perché l'energia che sa-

rebbe così prodotta non è redditizia; in altri termini, il passaggio dal monopolio al mercato nel settore energetico ha comportato la limitazione del ricorso alle centrali non più competitive dal punto di vista economico, di talchè, nel momento in cui si registra un incremento della domanda, si ritiene di farvi fronte variando i limiti ambientali previsti dalla legge a tutela dell'ecosistema. Si tratta di una scelta politica assolutamente scandalosa, poiché i limiti previsti devono invece rappresentare un punto fermo e del tutto immutabile. Non si possono infatti scaricare sull'ambiente i costi del passaggio dal monopolio al mercato, come pure le responsabilità di chi ha il compito di governare il sistema elettrico del Paese.

Le misure contenute nel decreto-legge sono pertanto assai preoccupanti proprio perché creano un precedente pericolosissimo; e comunque anche le conseguenze concrete che le misure in questione possono determinare sembrano essere piuttosto serie, specie per quanto riguarda il mar Adriatico, che è già affetto da problemi gravissimi, specie per quanto riguarda il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Il presidente PONTONE, nel rinviare il seguito dell'esame, avverte che le Commissioni 10^a e 13^a torneranno a riunirsi martedì prossimo alle ore 8,30, per concludere la discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

242^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1880) CALVI – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, sottolineando in particolare con riferimento a quest'ultimo come lo stesso – unitamente ad altri emendamenti su cui si soffermerà in seguito – si inserisca nella prospettiva di una riduzione del termine previsto per la sospensione condizionale della pena, nonché del termine previsto per la riabilitazione. Si tratta di una impostazione che tiene conto innanzitutto dell'esigenza di non penalizzare ai fini del conseguimento della riabilitazione medesima i condannati nei cui confronti, avendo gli stessi beneficiato della sospensione condizionale della pena, l'estinzione di quest'ultima ha avuto luogo per decorso del termine di cui all'articolo 163, primo comma, del codice penale, rispetto ai condannati per i quali si sono verificate altre cause di estinzione della pena. In secondo luogo l'emendamento intende anche incentivare da parte dei responsabili di fatti criminosi comportamenti di tipo riparatorio rispetto all'offesa posta in essere.

Il relatore passa poi ad illustrare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, precisando come le due proposte in questione siano fra loro alternative e facendo presente fin da ora la propria disponibilità a ritirare l'ultimo dei predetti emendamenti. Evidenzia poi come tali proposte siano dirette a valorizzare il ricorso al lavoro di pubblica utilità che, come è noto, ha già cominciato ad avere di recente una sperimentazione significativa sul piano penale con riferimento all'ambito della competenza del giudice di pace.

Il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 2.2.

Il senatore Luigi BOBBIO riprende il suo intervento illustrando gli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.3 e rilevando, relativamente a questi ultimi due, come essi si colleghino al precedente emendamento 1.2.

Illustra poi l'emendamento 2.01 evidenziando come lo stesso abbia una funzione riequilibratrice rispetto alle altre proposte fin qui illustrate concernenti la problematica dei termini previsti per la sospensione condizionale e per la riabilitazione.

Infine, in merito all'emendamento 2.2, il relatore sottolinea come esso sia logicamente connesso con i precedenti emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) *Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, tenuto conto della rilevanza del disegno di legge in titolo, assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante in data 9 luglio 2003, ne ha disposto l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna per consentire un pronto esame dell'iniziativa ed a tal fine riferisce di aver invitato le Commissioni, chiamate a formulare i prescritti pareri, ad esprimerli con tempestività. Sono infatti già pervenuti i pareri di nulla osta espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, mentre il Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, d'intesa con i rappresentanti della maggioranza e delle opposizioni, ha comunicato che, al fine di agevolare la rapida approvazione del provvedimento, la Commissione in questione ritiene di non esprimere un parere, intendendo con questo confermare l'orientamento favorevole espresso con il parere del 5 giugno 2002, e rendere possibile, come è nell'auspicio di tutte le forze politiche, l'entrata in vigore di un testo che la Commissione medesima ritiene di estrema importanza sul piano giuridico e civile.

Dopo aver ringraziato il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo che partecipa a questa parte dei lavori della seduta odierna e le richiamate Commissioni, dà la parola alla relatrice Alberti Casellati per svolgere la relazione illustrativa al disegno di legge in titolo, avvertendo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento la discussione sarà limitata alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

La relatrice ALBERTI CASELLATI esprime una nota di rammarico per le modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati rispetto ad un articolato, quale quello approvato dal Senato, che esprimeva invece disposizioni coerenti, frutto di un notevole impegno ed anche per questo destinate ad inserirsi con un carattere di sistematicità nell'ordinamento giuridico. Questo intervento – continua la relatrice – non vanifica certo il lavoro effettuato, ma indubbiamente attenua la portata innovativa del disegno di legge in esame.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, osservando che se da un lato l'aver previsto il fine del prelievo di organi come circostanza aggravante dei reati di cui ai nuovi articoli 600, 601 e 602 potrebbe suscitare solo qualche perplessità, dall'altro non è facile comprendere la ragione di talune soppressioni e dell'eliminazione di talune norme, quali l'articolo 11 e una parte dell'articolo 6, comma 1, lettera b) che consentivano di applicare anche per i nuovi reati, le norme in materia di collaboratori di giustizia. Non comprende, riferendosi poi alle modifiche introdotte all'articolo 10, le limitazioni alla possibilità di svolgere attività sotto copertura, né è facile capire – continua la senatrice Alberti Casellati – il perché si sia ritenuto di non attivare due strumenti importantissimi come quelli sopra richiamati che potrebbero invece risultare di particolare utilità per la lotta alla tratta di persone ed al fenomeno della riduzione in schiavitù.

Altra modifica difficile da giustificare è l'avvenuta soppressione del previsto stanziamento in favore dell'istituendo fondo per le misure anti-tratta, in quanto ciò limita notevolmente la possibilità per il fondo di assolvere i compiti che gli vengono attribuiti.

Dopo aver ricordato come anche gravi e recenti fatti criminosi di traffico di organi di minori, in particolare avvenuti in alcune regioni meridionali, suggeriscano una rapida approvazione del disegno di legge in esame, la relatrice conclude il suo intervento esprimendo rammarico per la circostanza che il lungo esame svoltosi presso la Camera dei deputati abbia condotto ad interventi certamente non migliorativi dell'articolato in esame.

Aperta la discussione generale, interviene il senatore CENTARO il quale osserva che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento si possono solo in parte accogliere, constatando invece come molti interventi finiscano per creare disarmonie rispetto al testo approvato dal Senato. Esso, ricorda, partiva dall'assunto per il quale tali nuove fattispecie criminosi sono pienamente assimilabili per gravità a quelle di stampo ma-

fioso e conseguentemente devono ricevere il medesimo trattamento giuridico. Anche per tale ragione il testo approvato dal Senato contemplava una serie di strumenti di particolare efficacia per la lotta al fenomeno criminoso in esame che, come ricordava la relatrice Alberti Casellati, sono stati inspiegabilmente eliminati.

Non si comprendono pertanto l'esclusione del ricorso alle speciali misure di protezione e le limitazioni introdotte con riferimento alla possibilità di investigazioni sotto copertura, in particolare per l'esclusione riferita al reato di prostituzione minorile, così come non convince la tesi per la quale la mancata previsione di quest'ultima possibilità sarebbe giustificata dalla necessità di evitare che l'agente possa fungere da provocatore del reato. Manifesta poi rammarico per la soppressione dello stanziamento previsto nel testo approvato dal Senato in favore dell'istituendo fondo per le misure antitratta.

Alla luce delle numerose ed importanti discrasie introdotte in esito alla lettura della Camera dei deputati, il senatore Centaro invita a considerare se ricorrano i presupposti per una approvazione rapida dell'articolato nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento che, in quanto privo di alcuni importantissimi strumenti, risulterebbe a questo punto un intervento di portata ridotta o se piuttosto non sia preferibile attendere ancora un po' per dar vita ad un prodotto legislativo coerente e pienamente efficace, come la rilevanza e la gravità del fenomeno meriterebbe.

Il senatore Luigi BOBBIO riferisce come all'iniziale personale orientamento per l'approvazione del testo così come licenziato dalla Camera, in ragione della necessità di intervenire al più presto su un fenomeno quale quello in esame che è indubbiamente molto rilevante, sia subentrata la considerazione della prevalenza delle preoccupazioni suscitate dalle modificazioni introdotte, adeguatamente evidenziate dalla relatrice e dal senatore Centaro, che suggeriscono invece l'opportunità di apportare interventi correttivi al testo.

Non condivide infatti che, con la soppressione del terzo comma rispettivamente dei nuovi articoli 600, 601 e 602 del codice penale, sia avvenuta eliminazione di quelle disposizioni che ponevano un limite al potere discrezionale del giudice nella valutazione e bilanciamento delle circostanze attenuanti e delle aggravanti per le nuove fattispecie criminose, in quanto si tratta di un intervento che si pone in controtendenza con le linee di riforma del codice penale e anche con alcune novelle recentemente introdotte. Molto grave per l'efficacia dell'attività d'investigazione finalizzata alla repressione dei nuovi reati sono poi le modifiche che non consentono più di avvalersi delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia.

Non si comprende inoltre l'avvenuta eliminazione, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del riferimento agli articoli 600, 601 e 602, ossia alle nuove fattispecie criminose, per le conseguenze di carattere sistematico che questo determina. Infatti molti istituti fanno riferimento all'articolo 51, comma 3-*bis* per la loro applicazione. Ne deriva ad esempio

che per effetto della modifica in questione si potrà accedere, in relazione alle nuove fattispecie, anche al cosiddetto patteggiamento allargato, come disciplinato nella recente legge n. 134 del 2003. Non saranno altresì possibili intercettazioni preventive e videoconferenze con tutto ciò che questo comporta.

Inspiegabili appaiono poi le limitazioni più volte ricordate all'attività di copertura che è particolarmente importante nel contrasto dei reati in questione ed al riguardo sottolinea come non si possano in alcun modo strumentalizzare i rari casi di violazioni da parte degli agenti ad essa preposti per argomentare da essi una conclusione di carattere generale secondo la quale l'agente sotto copertura finirebbe per fungere sempre da agente provocatore nei reati considerati.

Il senatore ZANCAN rileva preliminarmente che, nonostante le considerazioni di ordine tecnico sulle quali si soffermerà in seguito, egli comunque intende riservare ad un momento successivo la propria decisione fra la scelta di approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera dei deputati e quella di apportare invece allo stesso alcune correzioni.

Ciò premesso, giudica comunque non condivisibili nel merito alcuni degli interventi effettuati dall'altro ramo del Parlamento. In particolare valuta negativamente la soppressione delle disposizioni contenute nei primi tre articoli del disegno di legge le quali escludevano la possibilità del bilanciamento delle circostanze aggravanti di nuova introduzione con le eventuali attenuanti concorrenti. Sul punto non può non richiamare con forza l'attenzione sul fatto che le modifiche introdotte dalla Camera determinano una sensibile attenuazione del trattamento sanzionatorio che rischia poi di essere ulteriormente amplificata per effetto della modifica relativa all'articolo 6 che ha espunto dall'articolo 51 comma 3-bis il rinvio agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. Quest'ultimo intervento rende possibile infatti l'accesso al cosiddetto patteggiamento allargato – come definito nella recente legge n. 134 del 2003 – anche per i reati in questione. Nel complesso risulta così significativamente, anche se non del tutto, compromessa una delle finalità essenziali sottese al disegno di legge in titolo, e cioè vale a dire quella di determinare un sensibile inaspimento della risposta punitiva nei confronti dei fenomeni di sfruttamento della schiavitù.

Per quanto riguarda poi le modifiche apportate all'articolo 6 con il quale si è esclusa la possibilità del ricorso alle speciali misure di protezione, anche in questo caso egli non può non manifestare il proprio disappunto per la rinuncia ad avvalersi di uno strumento di straordinaria utilità nel contrasto dei fenomeni criminali qui considerati.

Per le stesse ragioni va infine formulata una valutazione negativa anche in ordine alla modifica apportata dall'articolo 10 che ha ristretto l'ambito in cui sarà possibile utilizzare le operazioni sotto copertura per quanto riguarda l'azione di contrasto dei reati in materia di pedofilia.

Il senatore CALVI ritiene che la discussione sul disegno di legge, così come ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dal Senato, investa profili di ordine politico più che di tecnica legislativa.

I rilievi critici svolti da Senatori della maggioranza sulle incoerenze e discrasie contenute in talune parti del testo hanno certamente un loro fondamento, ma non possono essere assunti, a suo avviso, a motivo per una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Di fronte al concreto rischio di un affossamento del disegno di legge, dovrebbe invece essere prevalente da parte della Commissione la volontà di dotare comunque l'ordinamento di norme efficaci per contrastare l'odioso fenomeno della tratta di persone umane.

Osserva altresì che il varo definitivo della normativa consentirebbe all'Italia, all'inizio del semestre di presidenza dell'Unione europea, di porsi all'avanguardia per quanto riguarda la legislazione di contrasto di questa forma di criminalità, oltre che tra i pochi paesi che hanno dato seguito alla Convenzione di Palermo.

Dichiara quindi a nome del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo la determinazione di approvare il disegno di legge così come pervenuto dalla Camera.

Interviene la senatrice TOIA la quale, rifacendosi anche alle posizioni espresse dal Ministro Stefania Prestigiacomo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come gli interventi di esponenti della maggioranza sembrano invece muoversi nella direzione opposta, nel senso che l'accoglimento delle critiche da questi formulate condurrebbe inevitabilmente ad un affossamento del disegno di legge.

Tali critiche, sono comunque opinabili e non possono certo costituire un ostacolo insormontabile alla definitiva approvazione del testo. A tale proposito non può sottacere la circostanza che la modifica dell'articolo 6 e la soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato, da alcuni Senatori giudicate assai gravi, siano originate dall'approvazione di un emendamento del Governo e come la soppressione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 del medesimo testo, che disponevano la dotazione annuale a favore del Fondo per le misure antitratta, sia addebitabile al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conclusivamente, nel ritenere che debba essere scongiurata l'ipotesi di una nuova, ulteriore lettura, auspica, a nome del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, l'approvazione senza modifiche del disegno di legge in discussione.

Il presidente Antonino CARUSO chiede quindi alla senatrice Toia in qual modo si possa porre rimedio alla soppressione delle norme che prevedevano la possibilità di far ricorso alle speciali misure di protezione a favore di coloro che collaborano con la giustizia nella lotta contro la tratta ovvero, profilo a suo avviso di rilievo ancora maggiore, all'esclusione del-

l'articolo 600-*bis* dall'ambito di applicazione dell'articolo 10 del testo in esame.

La senatrice TOIA reputa possibile e preferibile un intervento normativo da effettuarsi con legge successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880**Art. 1.****1.1**

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sopprimere la parte da: «e le parole» fino alla fine del comma.

1.2

BOBBIO Luigi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 163 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e il colpevole, abbia riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni nonchè, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugiandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa"».

1.0.1

BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, su richiesta del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,";

b) al secondo comma le parole: "salvo che ciò sia impossibile" sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163"».

1.0.2

BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,";

b) al secondo comma le parole: "salvo che ciò sia impossibile" sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163"».

Art. 2.**2.2**

ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";».

2.1

BOBBIO Luigi

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole da: «le parole: è concessuta» fino a: «essere concessa e».

2.4

BOBBIO Luigi

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena"».

2.3

BOBBIO Luigi

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di cui alla norma citata purchè sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo"».

2.0.1

BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 180 del codice penale le parole: "cinque anni" sono sostituite con le altre: "sette anni" e le parole: "tre anni" sono sostituite con le altre: "due anni"».

2.0.2

BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 180 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 54, comma 2, 3, 4 e 6 e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

128^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il senatore BUDIN annuncia il suo voto favorevole sul disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Provera a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

342^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta ha esposto un'osservazione sull'articolo 3, e che è stata presentata dal Governo una proposta di riformulazione del comma 5 dell'articolo 3, in relazione ai rilievi emersi nel dibattito a proposito del suddetto comma.

Il relatore IZZO, sulla base dei rilievi emersi nella precedente seduta, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, osservando, in relazione all'articolo 3, che si fa fronte ad oneri certi, di cui al comma 1, con una copertura derivante dalle risorse, di cui al comma 4, destinate ad essere accertate, ancorché entro il termine del medesimo esercizio finanziario, successivamente al verificarsi dell'onere, e tenuto conto, tuttavia, degli elementi di informazione forniti dal Governo in relazione alla ragionevole certezza sull'entità delle entrate attese, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 5 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: «Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4, è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Il senatore MORANDO, pur ritenendo soddisfacente la proposta di modifica dell'articolo 3, osserva che le risposte fornite dal rappresentante del Governo sulle questioni relative all'articolo 2, concernenti il cosiddetto «scudo fiscale», ed all'articolo 4, sulla modifica alla disciplina delle fondazioni bancarie, non sono altrettanto congrue rispetto ai rilievi formulati dal relatore.

In particolare, sulla questione concernente le fondazioni bancarie, ricorda il dibattito svolto in Commissione bilancio in occasione dell'esame della cosiddetta «Legge Ciampi», concernente l'obbligo della dismissione della proprietà delle banche da parte delle suddette fondazioni. In quella sede, i profili finanziari connessi al riconoscimento di agevolazioni fiscali di rilevante ammontare sulle operazioni di dismissione furono valutati congiuntamente con gli effetti finanziari positivi che l'attività delle fondazioni avrebbe determinato nel perseguimento di obiettivi di carattere sociale, una volta separata dall'attività bancaria. Il bilanciamento degli oneri connessi alle suddette agevolazioni era, quindi, condizionato alla dismissione della proprietà delle banche in tempi certi. Dopo aver ribadito la correttezza del ragionamento a suo tempo svolto sui suddetti profili finanziari – posto che l'articolo 4 proroga i tempi per la dismissione da parte delle fondazioni di maggiori dimensioni e fa addirittura venir meno l'obbligo di dismissione per le piccole fondazioni – osserva che con la norma in questione si pregiudicano i presupposti sulla base dei quali la Commissione bilancio ha a suo tempo reso parere favorevole sulla cosiddetta «Legge Ciampi». Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore, in quanto la nuova formulazione dell'articolo 4 fa venir meno la copertura finanziaria delle agevolazioni a suo tempo concesse. A suo giudizio, quindi, il parere sull'articolo 4 dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per le ragioni suddette.

In merito all'articolo 2, concernente lo «scudo fiscale», osserva che mentre la relazione tecnica predisposta in occasione del primo intervento normativo è stata ben argomentata, le relazioni tecniche che sono state predisposte in occasione delle successive modifiche alla suddetta normativa presentano una tale variabilità delle previsioni che ne risulta inficiata la fondatezza delle stesse. I chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo sugli articoli 2 e 4 sono, peraltro, nel merito, sconcertanti.

Il relatore IZZO, replicando alle osservazioni formulate dal senatore Morando, rileva che l'impostazione seguita nell'esame dei profili finan-

ziari dell'articolo 4 è assolutamente coerente con quella seguita durante l'esame della cosiddetta «Legge Ciampi».

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle posizioni emerse nel dibattito ed in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di votare la proposta di parere del relatore, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti ad altra seduta.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

343^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha espresso il parere sul testo del disegno di legge in titolo ed invita il relatore ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Il relatore IZZO, soffermandosi sugli emendamenti relativi ai primi due articoli del disegno di legge in esame, per quanto di competenza, segnala che le proposte 1.38 (nuovo testo), limitatamente al comma 2-*quater*, 1.29, 1.30, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.4, 2.18, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.7 sembrano determinare minori entrate o maggiori oneri non quantificati né coperti. Osserva che occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 (che modificano il regime dei fondi rotativi relativi ai trasferimenti alle imprese previsto dalla legge finanziaria 2003), 1.10 (che interviene sulla disciplina relativa alle compensazioni fra crediti e debiti relativi a imposte e contributi previdenziali), 1.21 (che riapre i termini relativi a sanatorie non precisate), 1.22, 1.23 e 1.24 (che, riducendo i termini per lo svolgimento degli accertamenti previsti dalla legge finanziaria 2003, potrebbero determinare effetti sull'adesione ai condoni), 1.25 (che interviene sul procedimento di regolarizzazione delle scritture contabili previsto dalla legge finanziaria 2003), 1.28 (che modifica termini relativi ai condoni per i lavoratori autonomi), 1.31 e 1.32 (sulla definizione dei carichi di ruolo pregressi), 1.34 (che incide sulla disciplina applicabile all'anticipo degli ammortamenti), 1.35 (che modifica le disposizioni sul cumulo dei redditi di pensione e di lavoro previste dalla legge finanziaria 2003) e 2.17 (che modifica la disciplina relativa alle attività finanziarie rimpatriate). Rileva altresì l'esigenza di acquisire una quantificazione delle minori entrate derivanti dagli emendamenti 2.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, al fine di valutare la congruità delle coperture ivi previste. Non riscontra osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.21, 1.25, 1.34 e 2.17, sui quali invece l'avviso è favorevole. In merito agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, che modificano il regime dei fondi rotativi relativi ai trasferimenti alle imprese, previsto dall'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), rileva la portata onerosa delle misure ivi previste, in quanto estendono le esclusioni dal suddetto regime al commercio elettronico e telematico, dei settori produttivi tessile, abbigliamento e calzaturiero e dell'imprenditoria femminile, compromettendo i risparmi di spesa che erano associati al regime dei fondi rotativi. Si pronuncia, invece, in senso favorevole sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Il senatore CADDEO chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo in merito agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, in quanto ritiene che l'esclusione dei suddetti settori produttivi dai fondi rotativi per le imprese non determina automaticamente nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato, qualora sussistano disponibilità, al di fuori dei fondi ro-

tativi, per finanziare gli incentivi alle imprese. Invita, quindi, la Commissione ad una più approfondita riflessione sul punto.

Il senatore EUFEMI, riferendosi ai rilievi del relatore circa l'emendamento 1.28, che sposta i termini relativi ai condoni per i lavoratori autonomi, precisa che tale norma è finalizzata ad agevolare quei contribuenti (in particolare, le società cooperative), il cui esercizio sociale, anziché andare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, si estende dal 1° luglio al 30 giugno, e che quindi, con l'attuale legislazione, potrebbero usufruire dei condoni fiscali solo relativamente a quattro esercizi anziché cinque, per consentire loro di condonare anche le pendenze relative al quinto anno. Ritiene che, in tal modo, non si avrebbe alcuna perdita di gettito fiscale, ma anzi si potrebbe recuperare ulteriori risorse.

Il senatore MICHELINI richiama gli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, osservando che l'innalzamento ivi previsto dal 33,6 al 34 per cento dell'aliquota dei condoni del cosiddetto «scudo fiscale» sembra predisporre una congrua copertura dei relativi oneri, per cui non ritiene che possa essere formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, in merito agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, precisa che, in sede di legge finanziaria, al nuovo regime dei fondi rotativi introdotto dall'articolo 72 furono associati importanti risparmi di spesa finalizzati al riequilibrio dei conti pubblici. Pertanto, al fine di valutare gli effetti finanziari dei suddetti emendamenti, che modificano tale regime, occorre accertare se il regime dei fondi rotativi sia ancora in grado di determinare i minori oneri finanziari previsti, o se, invece, a seguito delle variazioni nel frattempo intervenute nel quadro complessivo della finanza pubblica, esso non abbia più conseguenze su tali aspetti. Al riguardo, sulla base della verifica dello stato della legislazione vigente nonché delle informazioni fornite sul punto dal Governo, si conferma che sussiste il legame tra il nuovo regime dei fondi rotativi e i relativi risparmi di spesa, i cui effetti virtuosi sono tuttora incorporati nei saldi della finanza pubblica. Pertanto, ritiene che sugli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 si debba necessariamente esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 1.28, pur comprendendo le osservazioni del senatore Eufemi, evidenzia come, in tema di conti pubblici, l'orizzonte temporale di riferimento è necessariamente l'anno solare, rispetto al quale sono stati anche parametrati gli obiettivi della finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto, al cui conseguimento sono finalizzati anche i condoni fiscali oggetto del provvedimento in esame. Sottolinea, in proposito, che il suddetto emendamento, prorogando le scadenze di adempimenti correlati ai condoni per talune categorie di contribuenti, potrebbe compromettere il raggiungimento dei richiamati obiettivi finanziari nel corrente esercizio finanziario e che, pertanto, su

di esso dovrebbe essere reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Suggestisce, quindi, che le finalità richiamate dal senatore Eufemi potrebbero essere conseguite attraverso una riformulazione della proposta.

Relativamente all'emendamento 2.0.1, sul quale il Governo ha espresso avviso contrario, ritiene, invece, che la Commissione debba rendere parere non ostativo, in quanto, al di là delle considerazioni di merito, i relativi oneri risultano adeguatamente coperti. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, rispondendo alle osservazioni del senatore Michelini, precisa che le suddette norme, ancorché indichino una forma di copertura, non quantificano l'entità dei relativi oneri, per cui non risulta possibile valutare l'adeguatezza della copertura stessa, che potrebbe rivelarsi insufficiente, determinando, quindi, l'opportunità di un parere contrario, ai sensi della suddetta disposizione costituzionale.

Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del dibattito, propone alla Commissione di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.38 (nuovo testo), limitatamente al comma 2-*quater*, 1.29, 1.30, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.4, 2.18, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.7, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.23, 1.24, 1.28, 1.31, 1.32, 1.35, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti 9.7 e di quelli riferiti agli articoli da 11 a 18. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve completare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, rendendo parere sull'emendamento 9.7, già illustrato, ed invita intanto il relatore a riferire sugli emendamenti relativi agli articoli da 11 a 18 del provvedimento in titolo.

Il relatore IZZO, riferendo, per quanto di competenza, sugli emendamenti testé richiamati, in relazione alle proposte riferite agli articoli da 11 a 16 richiama innanzitutto la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 11.451 e 11.452 (in relazione alle misure ivi previste a sostegno, rispettivamente, delle piccole medie imprese di produzione, delle attività del settore culturale e della produzione di opere europee), 11.458, 11.459, 11.460 e 11.461 (a proposito dell'innalzamento di alcuni punti percentuali della quota minima dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo da riservare alla produzione delle opere europee, tenuto conto della quota attualmente fissata al 20 per cento), 12.410, 12.3, 12.434 e 12.41 (relativamente all'assoggettamento degli impianti e delle reti di trasmissione a procedure di valutazione di impatto ambientale), 12.422 (che obbliga i soggetti che esercitano radiodiffusione ad informare i cittadini sul campo elettromagnetico generato dagli impianti), 12.32 e 12.39 (che attribuiscono nuovi compiti alle Regioni in materia di controlli ambientali), nonché 13.411, 14.26, 16.20 e 16.25 (che conferiscono nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispettivamente, in materia di risoluzione delle controversie tra consumatori e fornitori nel settore delle comunicazioni, cessione della capacità trasmissiva sul mercato e rilevazione degli indici di ascolto).

In ordine alle proposte emendative riferite agli articoli 17 e 18, segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi alle proposte 18.8 e 18.9. L'emendamento 17.602, sembra inoltre comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto istituisce il difensore civico per la tutela dei diritti dell'utente e la qualità dei servizi di telecomunicazione, i cui costi, peraltro non quantificati, sono posti genericamente a carico di alcune istituzioni pubbliche. Segnala inoltre che l'emendamento 17.705 sembra suscettibile di porre maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo la partecipazione di istituzioni pubbliche e università alla società di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e), da costituire da parte della concessionaria del servizio pubblico per la diffusione, distribuzione e trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero. Fa poi presente che occorre valutare gli emendamenti 17.2 e 17.711 (in relazione ai possibili effetti del trasferimento alla Cassa depositi e prestiti del capitale azionario della RAI-Radiotelevisione italiana di cui ai relativi commi 2, nonché in relazione al vincolo che i proventi pubblicitari della stessa RAI non possono superare il 40 per cento del totale ricavato dal canone di cui ai rispettivi commi 9), 17.3 e 17.740 (circa gli effetti del richiamo, di cui ai rispettivi commi 5, alla Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, cui le suddette norme riservano un ruolo nella determinazione degli indirizzi generali della programmazione di tale servizio), nonché 17.607 (in relazione ai possibili effetti sulle entrate da eventuali dividendi derivanti dalla partecipazione dello Stato nella società concessionaria del servizio pubblico).

Osserva, infine, l'esigenza di verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 18.601 e 18.701 (in relazione al riferimento alle risorse aggiuntive rese disponibili dallo Stato), 18.3 (in rapporto all'abolizione del canone e della tassa di concessione governativa), 18.4 (in relazione alle funzioni attribuite alla fondazione ivi richiamata), 18.791 (in merito alle disposizioni sulla misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato), nonché 18.13 (riguardo ai nuovi criteri di ripartizione dei proventi dei canoni di abbonamento fra i centri di produzione RAI) e 18.15 (circa l'estinzione dell'abbonamento in caso di decesso dell'abbonato). Non riscontra, infine, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 18.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sull'emendamento 9.7 ed avviso conforme al relatore sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 16.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi ulteriori interventi sugli emendamenti segnalati, tenuto conto del parere già espresso sul testo e del tenore delle proposte emendative evidenziate, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.7 nonché gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 16 del testo proposto dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 9.7, 11.452, 12.32, 13.411, 14.26, 16.20 e 16.25, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.458, 11.459, 11.460 e 12.39.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO, in relazione ad alcune notizie recentemente apparse sugli organi di stampa, chiede chiarimenti circa la possibilità che la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria venga rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva. Sottolineando, al riguardo, le gravissime conseguenze che tale ritardo, ove confermato, avrebbe sulla programmazione economico-finanziaria dello Stato, torna a sottolineare l'esigenza che siano comunque assicurati al Parlamento e, in particolar modo, alla Commissione bilancio, tempi congrui per l'esame del Documento.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, come convenuto dalla Commissione, ha già provveduto a rappresentare al Presidente del Senato, con apposita lettera, l'esigenza, testé richiamata dal senatore Pizzinato,

di tempi congrui per l'esame del suddetto Documento. Si dichiara pertanto convinto che, malgrado eventuali difficoltà di carattere contingente, l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria potrà, anche quest'anno, svolgersi con il necessario grado di approfondimento.

Il senatore IZZO, nella sua qualità di relatore sul disegno di legge 2343, riallacciandosi anche ad alcune considerazioni svolte dal senatore Caddeo riguardo al regime dei fondi rotativi per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 72 della legge finanziaria 2003, chiede che il Governo riferisca sull'effettivo andamento dell'utilizzo di tali fondi.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di prendere contatto con il Governo per definire la procedura informativa più appropriata per approfondire le questioni sollevate dal senatore Izzo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

166^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SALERNO presenta una riformulazione, di natura prevalentemente tecnica, degli emendamenti 1.36 e 1.38 (emendamenti 1.36 testo 2 e 1.38 testo 2). Su tale nuova formulazione il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO ribadiscono i pareri precedentemente espressi.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Programmazione economica, bilancio, si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore SALERNO ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASTELLANI dà per illustrati gli emendamenti 2.1 (dopo aver aggiunto la firma), 2.3, 2.5, 2.10, 2.13 e 2.16.

Il senatore TURCI dà per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.15.

Il senatore Paolo FRANCO dà per illustrati gli emendamenti 2.4 e 2.14 (dopo aver aggiunto la firma); relativamente all'emendamento 2.8, aggiunge la firma e riformula il testo in modo tale da sopprimere esclusivamente il comma 3 (emendamento 2.8 testo 2). Dopo un'interlocuzione del senatore TURCI che chiede chiarimenti in merito alla nuova formulazione, il senatore Paolo FRANCO specifica che l'emendamento riformulato elimina la possibilità di restituire al soggetto interessato la differenza tra la somma del 4 per cento già versata e la somma corrispondente all'aliquota del 2,5 per cento come determinata dal decreto-legge. Resta pertanto confermata la riduzione dell'aliquota dal 4 al 2,5 per cento.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 2.7.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.18.

Il senatore SALERNO illustra l'emendamento 2.17, finalizzato a consentire anche alle società fiduciarie di procedere direttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate.

Il relatore Paolo FRANCO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, e ritira l'emendamento 2.4.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.18, e favorevole sugli emendamenti 2.15 e 2.16.

Relativamente all'emendamento 2.17, si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7.

Relativamente all'emendamento 2.8, esprime parere favorevole al testo così come riformulato. Dopo un intervento del senatore SALERNO, il Sottosegretario specifica come l'eventualità del sorgere di controversie sia stata valutata dall'Esecutivo e come, in ogni caso, non siano giuridicamente qualificabili come indebiti i pagamenti effettuati corrispondendo l'aliquota del 4 per cento.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.14, trattandosi di una modifica che rende più onerosa la regolarizzazione.

Il relatore FRANCO Paolo, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.14.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.18 e favorevole sugli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17, ricordando le finalità di tale ultima proposta di modifica e rilevando, incidentalmente, la necessità di una rimediazione della normativa in materia di società fiduciarie.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2 del decreto-legge.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, poiché estranei all'oggetto della discussione, gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore SALERNO ritira l'emendamento 2.0.5, dopo averne esposto il contenuto.

Il sottosegretario ARMOSINO condivide l'opportunità di procedere ad un approfondimento delle tematiche sottese al medesimo emendamento.

Il senatore SALERNO ritira quindi l'emendamento 2.0.6, dopo averne delineato le caratteristiche, specificando che l'utilizzo del gasolio bianco come combustibile da riscaldamento nelle zone montane, per le caratteristiche ecologiche, andrebbe sostenuto con agevolazioni fiscali.

Il senatore KAPPLER aggiunge la firma e ritira l'emendamento 2.0.7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, poiché estraneo all'oggetto della discussione, l'emendamento 3.6.

Si dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il senatore BALBONI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3, relativi all'applicabilità delle disposizioni sul diniego di discarico anche alle procedure in atto prima del 1999.

Il senatore TURCI aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Il relatore Paolo FRANCO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.5.

Il sottosegretario ARMOSINO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, sottolineando, in relazione a tali ultimi, la necessità di un approfondimento.

Il senatore BALBONI si riserva di ritirare gli emendamenti 3.2 e 3.3, dopo l'ulteriore valutazione del Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si danno per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.6, 4.8, 4.10, 4.15, 4.19 e 4.22.

Il senatore BASSANINI illustra congiuntamente gli emendamenti di cui è primo firmatario. Dopo aver ricordato che la formulazione degli emendamenti in discorso è identica a quella degli emendamenti recanti la firma dei senatori Eufemi e Grillo, e Balboni e Salerno, rileva che il complesso di tali proposte modificative tende a predisporre misure che tengano conto delle difficoltà incontrate dalle fondazioni bancarie nel dismettere le proprie partecipazioni nelle banche conferitarie ad un prezzo adeguato, in relazione alla difficile congiuntura dei mercati finanziari. Nota, incidentalmente, che ulteriori fattori di criticità derivano anche dalla lentezza dell'avvio della piena operatività di strumenti quali i fondi pensione; inoltre emerge la necessità di una migliore definizione del quadro normativo sulle fondazioni anche in relazione alle decisioni comunitarie.

Evidenzia quindi come sia opportuna un'ulteriore proroga dei termini previsti per la dismissione delle partecipazioni di controllo e come sia altresì auspicabile consentire alle fondazioni bancarie di effettuare investimenti immobiliari fino al limite massimo del 10 per cento del proprio patrimonio, anche in vista del perseguimento delle proprie finalità di promozione culturale ovvero di ricerca, mediante l'acquisizione diretta di immobili dotati di valore storico o culturale.

Sottolinea, infine, come le fondazioni bancarie abbiano svolto un ruolo essenziale sugli assetti del sistema creditizio, preservando gli equilibri azionari anche rispetto all'ingresso di banche straniere, garantendo altresì investimenti e strategie di lungo periodo.

Il senatore BALBONI, condividendo le osservazioni del senatore Bassanini, dà per illustrati gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.16, 4.20 e 4.23.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 4.13, volto ad eliminare l'obbligo di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie da parte delle fondazioni di minori dimensioni.

Il relatore Paolo FRANCO, dopo aver ricordato l'orientamento del proprio gruppo in relazione al trattamento delle fondazioni bancarie, ritira l'emendamento 4.17, rilevando l'opportunità di attendere comunque l'esito della pronuncia della Corte costituzionale. Preannuncia l'invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti che dispongono la proroga dei termini per le dismissioni delle partecipazioni negli istituti di credito, onde consentirne l'approfondimento e la riproposizione in Assemblea.

Il relatore invita pertanto al ritiro degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.3, 4.5 e 4.6. Si rimette al parere del rappresentante del Governo relativamente agli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.18, 4.19 e 4.20 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.21, 4.22 e 4.23.

Il sottosegretario ARMOSINO invita al ritiro degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.3, 4.5 e 4.6, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare tali questioni per l'Assemblea ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Invita poi al ritiro degli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12.

Il relatore Paolo FRANCO, alla luce del parere espresso dal rappresentante del Governo, modifica il proprio precedente orientamento ed invita a sua volta i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12.

Il senatore TURCI rileva la contraddittorietà dell'orientamento del Governo rispetto agli emendamenti – direttamente connessi fra loro – di proroga dei termini per le dismissioni e gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12.

Il sottosegretario ARMOSINO, riservandosi una replica a tale osservazione, esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23.

In concomitanza con l'avvio dei lavori in Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

167^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore Paolo FRANCO illustra l'emendamento 3.100, predisposto in ossequio al parere reso dalla 5^a Commissione permanente sul testo del decreto-legge.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere favorevole su tale emendamento.

Non essendo ancora stato espresso il parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti si prosegue nell'illustrazione degli stessi.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, poiché estranei all'oggetto della discussione, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore Paolo FRANCO ritira l'emendamento 5.1, preannunciandone la riformulazione per la presentazione in Assemblea.

Il senatore PASQUINI dà per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.6, 5.5 (volto ad introdurre misure agevolative per le piccole e medie imprese), 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19 e 5.21.

Il senatore SALERNO dà per illustrato l'emendamento 5.4.

Il senatore EUFEMI dà per illustrato l'emendamento 5.7.

Il senatore BALBONI dà per illustrati gli emendamenti 5.8 e 5.14.

Il senatore LABELLARTE illustra l'emendamento 5.11, volto a distinguere le gare relative all'acquisto di beni da quelle concernenti la prestazione di servizi.

Il senatore CASTELLANI dà per illustrati gli emendamenti 5.18 e 5.20.

Il relatore Paolo FRANCO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.6; relativamente agli emendamenti 5.4 e 5.5 si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Invita quindi i presentatori a ritirare tutti i successivi emendamenti riferiti all'articolo 5, rilevando come tali proposte di modifica, pur muovendosi nella condivisibile ottica di riformare le modalità operative della Consip S.p.a., necessitino di una riformulazione volta a delineare un organico progetto di riforma, da redigere valutando nel loro complesso tutte le problematiche emerse nel corso del dibattito avvenuto in Commissione. In generale, su tutta la materia concernente la Consip S.p.a., rileva l'opportunità di poter valutare in maniera più approfondita una diversa proposta di modifica, eventualmente condivisa anche dall'opposizione: ribadisce l'intenzione di predisporre un nuovo testo interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Il presidente PEDRIZZI condivide e sottolinea il rilievo dell'iniziativa del relatore.

Il senatore PASQUINI rileva l'importanza di conoscere al più presto la nuova formulazione degli emendamenti, alla luce dell'imminenza dello scadere del termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Il senatore EUFEMI sottolinea l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Il senatore GIRFATTI condivide la necessità di tale proroga al fine di approfondire le tematiche sottese agli emendamenti riferiti all'articolo 5, nell'ottica di una fattiva e concreta collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Il presidente PEDRIZZI assicura una pronta iniziativa presso al Presidenza del Senato nel senso auspicato dai Commissari per prorogare il termine per la presentazione agli emendamenti in Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario ARMOSINO condivide le considerazioni svolte dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare una diversa e più omogenea proposta di modifica dell'articolo 5, anche in considerazione del fatto che gli emendamenti presentati propongono una serie di modifiche tra loro in contraddizione; pertanto, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore PASQUINI chiede chiarimenti circa i possibili tempi per conoscere il testo degli emendamenti riformulati dal relatore, e confermare poi l'orientamento rispetto alle nuove proposte.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea come un equilibrio delle posizioni di maggioranza ed opposizione relativamente all'assetto della Consip S.p.a. potrebbe essere raggiunto già nel corso dell'esame in Commissione, nel corso delle prossime sedute.

Il relatore Paolo FRANCO preannuncia la propria disponibilità in tal senso.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5 del decreto-legge.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, poiché estranei all'oggetto della discussione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37 e 5.0.38.

Il senatore EUFEMI prende atto della dichiarazione di improponibilità di taluni emendamenti presentati.

In concomitanza con l'avvio dei lavori in Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2343

al testo del decreto-legge

Art. 1.**1.36 (testo n. 2)**

SALERNO, KAPPLER

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2004"; nel medesimo comma 8, secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; nel successivo quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"».

1.38 (testo n. 2)

SALERNO, KAPPLER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.

2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 9, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";

b) nello stesso articolo 9, comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000

euro, nonchè di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";

c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo."

2-*quater*. I contribuenti che in applicazione delle norme di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno eseguito versamenti di importo superiore a quello dovuto per effetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-*ter*, possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal medesimo articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-*quinqüies*. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-*ter*, lettera a), a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

2-*sexies*. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.

2-*septies*. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-*bis*, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1, sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata."

2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria».

1.0.1

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: «all'articolo 9, al comma 2, alla lettera *b*), le parole: "2 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1 per

cento"; le parole: "1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,75 per cento"; le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,5 per cento"».

1.0.2

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: «all'articolo 15, al comma 4, alla lettera *a*), le parole: "18 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"».

1.0.3

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: «all'articolo 15, al comma 4, alla lettera *b*), le parole: "50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento"».

Art. 2.

2.1

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere l'articolo.

2.3

CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

2.4

VANZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione di attività finanziarie, di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere effettuate fino alla data del 30 settembre 2003, con applicazione dell'aliquota del 2,5 per cento».

2.5

DE PETRIS, CASTELLANI

Sopprimere il comma 1.

2.6

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti"».

2.7

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che nei confronti dei soggetti interessati non sia stata iniziata in Italia un'azione penale connessa alle attività oggetto di rimpatrio"».

2.8

VANZO

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.8 (testo n. 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

2.9

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, PASQUINI

Sopprimere il comma 2.

2.10

DE PETRIS, CASTELLANI

Sopprimere il comma 2.

2.11

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003 la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003, la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuata in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legge n. 350 del 2001».

2.12

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, PASQUINI

Al comma 2 sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

2.13

CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

2.14

VANZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 6-bis, al comma 4, sostituire le parole: "0,5 per cento" con le seguenti: "1 per cento", ovunque ricorrano».

2.18

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nel testo modificato dall'articolo 5-bis della legge 21 febbraio 2003 n. 27 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282 è sostituito dal seguente:

"11. Le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento del 25 per cento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare apposita istanza entro il 16 ottobre 2003. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte"».

2.15

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, PASQUINI

Sopprimere il comma 3.

2.16

CASTELLANI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 3.

2.17

SALERNO, KAPPLER, BALBONI, PEDRIZZI, LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art 2-bis.***(Detassazione del reddito di impresa reinvestito)*

1. E escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti

commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalle legge 8 agosto 1994, n.489».

Consequentemente dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la tassa sui superalcolici è aumentata del 55 per cento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento».

2.0.2

MACONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I possessori di titoli del debito pubblico emessi al portatore in data anteriore alla pubblicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, prescritti in cinque anni ai sensi del comma 2 della medesima legge, possono richiedere il rimborso del capitale nominale di detti titoli dietro presentazione di motivata istanza al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.0.3

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica in relazione all'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati strumentali alle cooperative)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente esenzione per le cooperative che svolgono attività agricola».

2.0.4

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe di agevolazioni fiscali)

1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo fino al 30 giugno 2003 dall'articolo 21, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo fino al 30 giugno 2003 dall'articolo 21, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: "33,6 per cento" con le seguenti: "34 per cento"».

2.0.5

SALERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'articolo 21, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, primo periodo, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2003".

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 3, sostituire le parole: "33,6 per cento" con le altre: "34 per cento"».

2.0.6

SALERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'emulsione stabilizzata di gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso idonea alla combustione utilizzata nei territori di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, si applica la stessa riduzione di costo prevista per il gasolio dalla sopra citata disposizione.

2. All'emulsione di cui al comma 1, si applicano, fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogato da ultimo fino al 30 giugno 2003 dall'articolo 21, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 3, sostituire le parole: «33,6 per cento» con le altre: «34 per cento».

2.0.7

GRILLOTTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Il termine del 30 settembre 2003 previsto all'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'applicazione della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2004" e "30 settembre 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Art. 3.**3.1**

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, comma 1, dopo le parole: "previsto dagli articoli" sono inserite le seguenti: "20, commi 3 e 4,"».

3.2

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: "In caso di diniego del discarico" sono aggiunte le seguenti: "anche a seguito di esame ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,"».

3.3

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel solo caso di diniego del discarico si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 20 del presente decreto legislativo"».

3.4DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «finanziamento delle attività legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di prevenzione di incendi boschivi».

3.5

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino», con le seguenti: «al potenziamento degli auto-mezzi per le attività di soccorso tecnico».

3.6

EUFEMI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società da essa controllate direttamente o con le modalità di cui alla presente legge. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà ed a quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.

Art. 4.**4.1**

EUFEMI, GRILLO

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.2

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.3

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Al comma 2, alle lettere a) e b) sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.4

BALBONI, SALERNO

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.5

BALBONI, SALERNO

Al comma 2, alle lettere a) e b) sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.6

EUFEMI, GRILLO

Al comma 2, alle lettere a) e b) sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.7

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis. Al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"»

4.8

EUFEMI, GRILLO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis. Al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"»

4.9

BALBONI, SALERNO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis. Al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"».

4.10

EUFEMI, GRILLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse le parole: "se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "entro lo stesso termine"».

4.11

BALBONI, SALERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse le parole: "se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "entro lo stesso termine"».

4.12

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse le parole: "se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "entro lo stesso termine"».

4.13

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

*Sopprimere il comma 4.***4.14**

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Al comma 4, capoverso 3-bis, dopo la parola: «approvato» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.15

EUFEMI, GRILLO

Al comma 4, dopo la parola: «approvato» inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.16

BALBONI, SALERNO

Al comma 4, dopo la parola: «approvato» inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.17

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, al comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla lettera c), primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, e comunque non maggioritaria.».

4.18

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni mobili o immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali».

4.19

EUFEMI, GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si

tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali"».

4.20

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le Fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali"».

4.21

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è soppressa la parola: "quadriennale"».

4.22

EUFEMI, GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è soppressa la parola: "quadriennale"».

4.23

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è soppressa la parola: "quadriennale"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2343**Art. 3.****3.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4, è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

4.0.1

COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, è sostituito dal seguente: "Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento".

La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

L'assegnazione degli incarichi per trasferimento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, secondo la maggiore anzianità d'età.

I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati trasmessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e provinciali";

b) nell'articolo 18, concernente la durata in carica del consiglio di presidenza, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, e disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati, su richiesta del consiglio stesso";

c) nell'articolo 27, comma 1, concernente il trattamento dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è soppressa la parola «regionale».

4.0.2

TAROLLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si applicano, in ogni caso, a seguito della delibera del Comune di approvazione del medesimo piano che autorizza la stipula della convenzione con il soggetto attuatore».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Articolo 5. - (*Modifiche alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte della Consip S.p.A.*). – 1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.A., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

2. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
- b) al comma 3 sopprimere i primi tre periodi;
- c) i commi 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le comunità montane e i consorzi di enti locali hanno facoltà di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di

acquisti in maniera autonoma si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

5.2

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppressi.

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo le parole: "Essi, inoltre", sono sostituite dalle seguenti: "Tali enti, nonché gli enti privati interamente partecipati,".

1-quater. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: "Termini per la ricezione delle offerte nelle"».

5.3

CADDEO, TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

«1-bis. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.4

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "hanno l'obbligo" fino a "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti: "hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip S.p.a., ovvero utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, i parametri di qualità e prezzo desumibili da tali convenzioni";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3" e sono sopresse le parole: "nel rispetto di quanto stabilito al comma 3";

e) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le attività produttive e con il Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".

f) il comma 9 è soppresso.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 5, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.5

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "hanno l'obbligo" fino a: "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti: "hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip S.p.a., ovvero utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, i parametri di qualità e prezzo desumibili da tali convenzioni";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3" e sono sopresse le parole: "nel rispetto di quanto stabilito al comma 3";

e) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".

f) il comma 9 è soppresso.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 5, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.6

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "e, comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a: "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti: ", le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3";

e) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter). La Consip S.p.a. nel predisporre i bandi per le gare deve definire regole adatte a garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità econo-

mico-finanziarie minori tra le quali la definizione dei requisiti per le imprese partecipanti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione; l'ammontare non eccessivo della cauzione provvisoria; un congruo numero di lotti; l'evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei nella predisposizione delle convenzioni-quadro, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la regolamentazione del subappalto, in particolare per le attività di servizio, inclusi i servizi pubblici o di interesse pubblico, in maniera da assicurare il giusto corrispettivo al subappaltatore ed il rispetto, da parte di questi, del contratto collettivo nazionale di lavoro e della legislazione in materia di lavoro.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche promuovendo le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al *marketplace*".

f) il comma 9 è soppresso.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.7

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche: "sopprimere i commi 1 e 2". Al comma 3 sostituire le parole da: "comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a: "... consentire l'esercizio delle funzioni di controllo", con le altre: "Le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni possono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. Nell'ipotesi di non adesione alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488". Sopprimere i commi 4 e 5. Al comma 6, sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le parole: "di cui al comma 3". Sopprimere il comma 9».

5.8

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "e, comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a: "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti: ", le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3";

e) il comma 9 è soppresso».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 5, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.9

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "e, comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a: "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti: ", le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3";

e) il comma 9 è soppresso.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.10

BUNALE, BONAVITA, TURCI, PASQUINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", per l'acquisto di beni";

b) al comma 3, dopo le parole: "CONSIP S.p.a." sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni";

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "o servizi"».

5.11

LABELLARTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte in fine le parole: ", per l'acquisto di beni";

b) al comma 3, dopo le parole: "CONSIP S.p.a.", sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni";

c) al comma 6, sopprimere le parole: "o servizi".

5.12

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, primo periodo, le parole: "superiore a 50.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 100.000 euro"».

5.13

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 2 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) le amministrazioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nell'ipotesi in cui facciano ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni a servizi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di applicazione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto".».

5.14

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 2 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) le amministrazioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nell'ipotesi in cui facciano ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni a servizi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di applicazione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto".».

5.15

BONAVITA, CADDEO, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonchè gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convezioni di cui al comma 2, lettera b), relative ai medesimi beni o servizi".».

5.16

PASQUINI, BONAVITA, CADDEO, TURCI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni in esso richiamate"».

5.17

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i bandi aventi oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le convenzioni prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 157 del 1995 attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità."».

5.18

MANZIONE, CASTELLANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonchè tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto

dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al precedente comma"».

5.19

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PAQUINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al precedente comma"».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.20

MANZIONE, CASTELLANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'obbligo di comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 289 del 2002, si applica ai soli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Sono in ogni caso escluse da tale obbligo le procedure in economia, nonché le procedure cui si applica il procedimento semplificato del cottimo fiduciario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001».

5.21

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, BRUNALE, PAQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la CONSIP S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La CONSIP S.p.a., attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato per i beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica periodicamente i risultati sul proprio sito Internet.

"6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la CONSIP S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione"».

5.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e

dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente. Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenere l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva riassegnazione.

6. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I".

7. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione a valere

sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.

8. All'articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"8-*bis*. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

9. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-*bis*, comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.

10. Le disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica nonché alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112"».

5.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e.1*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere comunicati all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene effettuata per le variazioni da apportare ai programmi triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette Ammini-

strazioni comunicano all'Agenzia del demanio, con cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica sulla base di un modello definito dall'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida tecnico-operative definite dall'Agenzia del demanio ed approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della conformità degli interventi alle linee guida tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee guida tecnico-operative sono definite dall'Agenzia del demanio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed approvate nei quindici giorni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

5.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centotanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di

apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica; per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di cinquanta anni. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo».

2. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

3. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

4. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è inserito il seguente: «3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1».

6. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: «vendita frazionata degli immobili» sono inserite le seguenti: «ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione».

5.0.8

CANTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10, lettera c), n. 4 della legge n. 448 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

1. L'articolo 8, comma 10, lettera c), n. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione».

5.0.9

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 8, comma 10, lettera c), n. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione».

5.0.31

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: "5-ter. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "1, 2, 5, 5-ter e 6";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate».

5.0.32

COSTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: "5-ter. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "1, 2, 5, 5-ter e 6";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate».

5.0.33

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 5, 5-ter e 6";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate».

5.0.34

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PATERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

5-ter. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 5, 5-ter e 6";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate»

5.0.35

VANZO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145)

1. L'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145 in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

2. L'articolo 6, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché di quelle conferite o comunque rese operative fino alla data di insediamento del nuovo Governo, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

3. L'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, si interpreta nel senso che la conferma, la revoca, la modifica o il rinnovo si riferiscono a tutte le nomine comunque conferite o deliberate dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri.

5.0.36

GENTILE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145)

1. L'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145 in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

2. L'articolo 6, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché di quelle conferite o comunque rese operative fino alla data di insediamento del nuovo Governo, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

3. L'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, si interpreta nel senso che la conferma, la revoca, la modifica o il rinnovo si riferiscono a tutte le nomine comunque conferite o deliberate dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri.

5.0.37

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Aggiornamento e formazione in materia tributaria) – 1.* Al fine di rendere uniforme l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi da emanare in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80 di riforma del sistema fiscale statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non avente natura rego-

lamentare, è approvato un progetto biennale di aggiornamento e formazione comune in materia tributaria per i dipendenti degli uffici finanziari, per i componenti della Guardia di finanza e per i professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e ragionieri».

5.0.38

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, comma 2-*bis* inserito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 284 del 27 dicembre 2002 dopo le parole: "fino al" sostituire il termine: "30 giugno 2003" con il termine: "31 ottobre 2003"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri)

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri l'esame dell'ordine del giorno n. 1 è stato accantonato e che si è concluso l'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 luglio scorso) fino all'articolo 4.

Invita quindi il relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore PICCIONI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, richiamando quanto già emerso nell'indagine

in corso sulla sicurezza alimentare. Esprime pertanto parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5; quanto all'emendamento 5.100, dichiara di ritirarlo nel presupposto dell'approvazione degli emendamenti soppressivi all'articolo medesimo.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice DE PETRIS, per dichiarazione di voto in relazione agli emendamenti meramente soppressivi dell'articolo 5, pur convenendo sull'opportunità di non procedere all'istituzione dell'organismo di coordinamento previsto all'articolo 5 in materia di sicurezza alimentare, esprime rammarico per il parere contrario già espresso dal relatore in relazione all'emendamento 5.7, volto a prevedere l'istituzione di un'apposita Agenzia, dotata di adeguata autonomia, quale struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza alimentare: auspica al riguardo che tale questione possa essere ripresa nella prosecuzione del dibattito davanti all'Assemblea, al fine di procedere, all'istituzione anche in Italia di tale Agenzia, al pari di quanto avvenuto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea.

Il senatore EUFEMI, a nome del suo Gruppo, condivide il parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo in relazione agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, in quanto ritiene che tale norma, così come formulata, potrebbe generare equivoci e ulteriore confusione in una materia già di per sé estremamente delicata come la sicurezza alimentare.

Il senatore PIATTI ribadisce, a nome del suo Gruppo, l'esigenza di istituire in tempi rapidi l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ricordando come il ministro Sirchia parlando, a nome del Governo nell'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare, abbia preannunciato l'ipotesi di incardinare tale struttura nell'Istituto superiore di sanità: chiede pertanto quale sia l'intento del Governo, auspicando che per il dibattito in Assemblea si possa pervenire a una soluzione rapida che consenta la istituzione di tale indispensabile organismo.

La Commissione accoglie quindi gli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Risultano quindi preclusi gli emendamenti 5.7, 5.6, 5.9 e decaduto l'emendamento 5.5.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

Decaduto l'emendamento 5.0.1, viene quindi respinto l'emendamento 5.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente RONCONI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.12.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.8 e 6.7.

In relazione agli emendamenti 6.6 e 6.12, richiamando il parere espresso dalla 5^a Commissione, invita i presentatori a sopprimere il comma 6, previsto in entrambe gli emendamenti 6.6 e 6.12 e a inserire nell'ultimo periodo del comma 5 di tali emendamenti, dopo le parole: «ruolo direttivo dei funzionari» le seguenti: «con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio».

Il senatore RUVOLO e il presidente RONCONI dichiarano di convenire sulla riformulazione proposta.

Quanto all'emendamento 6.3, a sua firma, nel procedere, in ottemperanza al parere della 5^a Commissione, alla riformulazione dell'ultimo periodo del comma 5, volta a inserire dopo le parole: «ruolo direttivo dei funzionari» le seguenti: «con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio», dichiara di aggiungere altresì un ulteriore comma del seguente tenore: «All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, le parole "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale," sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato,"». Dichiara contemporaneamente di ritirare l'emendamento 6.5 a sua firma (di identico tenore al comma testé aggiunto all'emendamento 6.3 come riformulato).

Dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 6.4, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.11 e contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.13; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.9 e 6.14.

Espresso infine parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.16, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.15.

Il senatore COLETTI, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 6.1, dichiara il proprio rammarico per il parere contrario formulato dal relatore, esprimendo inoltre alcune perplessità sul parere contrario della 5^a Commissione su tale emendamento.

Dichiara infatti che da informazioni in suo possesso risulterebbe che tale emendamento, se approvato, non comporterebbe alcun aumento di spesa; sottolinea anzi che tale proposta potrebbe consentire un risparmio annuo pari a circa 2 milioni di euro. Dichiara infine l'intenzione di riproporre tale emendamento dinanzi all'Assemblea.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

Viene quindi respinto l'emendamento 6.1.

Il senatore SALERNO, dopo avervi aggiunto la firma, dichiara di ritirare l'emendamento 6.8 e il senatore RUVOLO dichiara di ritirare l'emendamento 6.7.

Il presidente RONCONI avverte che si passerà alla votazione degli identici emendamenti 6.6 (nuovo testo), 6.12 (nuovo testo) e 6.3 (nuovo testo), come riformulati dai proponenti.

Il senatore MINARDO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.6 (nuovo testo); il senatore EUFEMI aggiunge la propria firma all'emendamento 6.12 (nuovo testo) e i senatori DE PETRIS, VICINI e FLAMMIA dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.3 (nuovo testo).

La Commissione accoglie quindi all'unanimità gli identici emendamenti 6.6 (nuovo testo), 6.12 (nuovo testo) e 6.3 (nuovo testo), risultando assorbiti gli emendamenti 6.11, 6.9 e 6.14.

Il senatore SALERNO, dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 6.10 e il senatore RUVOLO ritira l'emendamento 6.13.

Decaduto l'emendamento 6.2, viene quindi respinto l'emendamento 6.16.

I senatori DE PETRIS, PIATTI, VICINI e FLAMMIA dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.15; tale emendamento viene accolto all'unanimità.

Viene quindi accolto l'articolo 6 come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che si riprende l'esame dell'ordine del giorno n. 1, precedentemente accantonato, ricordando che la questione trattata nell'ordine del giorno ha trovato soluzione nell'ambito degli emendamenti testé accolti in relazione all'istituzione della dirigenza a livello provinciale.

Il senatore SALERNO, dopo aver dichiarato di aggiungervi la firma, dichiara di ritirare tale ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore EUFEMI in sede di dichiarazione di voto dichiara che il disegno di legge in esame costituisce una riforma fortemente voluta dal suo Gruppo. Con tale provvedimento infatti viene rafforzata l'azione del Corpo forestale dello Stato a tutela dell'ambiente mantenendo tuttavia la sua unitarietà, in piena conformità ai principi del nuovo Titolo V della Costituzione, realizzando in tal modo una netta cesura con i provvedimenti emanati verso la fine della precedente legislatura, successivamente smentiti dalla giustizia amministrativa.

Il senatore COLETTI ritiene che il disegno di legge in esame costituisca una riforma indubbiamente migliorativa dell'attuale assetto organizzativo pur auspicando la possibilità di introdurre ulteriori miglioramenti nel corso dell'esame in Assemblea. Invita pertanto il relatore a impegnarsi per avviare a soluzione i problemi affrontati nell'emendamento 6.1, a sua firma, relativo alla pianta organica anche al fine di una revisione del parere espresso dalla 5^a Commissione.

La senatrice DE PETRIS, nel ricordare che il suo Gruppo ha condiviso l'impianto generale del disegno di legge, esprime tuttavia il proprio rammarico in quanto ritiene che il testo accolto avrebbe potuto essere ancor meglio formulato con l'accoglimento di altre proposte emendative. In particolare esprime perplessità in ordine alla «chiusura» dimostrata verso taluni emendamenti i quali avevano l'unica finalità di esplicitare in modo più chiaro taluni aspetti di carattere organizzativo.

Auspica pertanto che ulteriori modifiche possano essere accolte in sede di discussione innanzi all'Assemblea.

Il senatore PIATTI ritiene che il disegno di legge presenti alcuni aspetti che andrebbero ulteriormente perfezionati. In primo luogo stigmatizza la mancata istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, che rende a tutt'oggi l'Italia inadempiente verso gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In secondo luogo esprime perplessità per il mancato accoglimento di alcuni emendamenti a sua firma che prevedevano un maggior coinvolgimento del Ministero dell'interno: tale coinvolgimento dovrebbe invece ritenersi assolutamente consequenziale, considerato che il Corpo forestale dello Stato deve ritenersi a tutti gli effetti un corpo di Polizia. Precisa inoltre al riguardo che tali proposte erano unicamente mirate a realizzare un miglior coordinamento delle funzioni senza invadere il campo delle attribuzioni del MIPAF.

Il senatore SALERNO dichiara la propria soddisfazione per un provvedimento fortemente voluto dalla maggioranza nel suo complesso.

Il senatore MINARDO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Coletti sul personale precario non avrebbe comportato, a suo avviso, alcun aumento di

spesa. Auspica pertanto che tale modifica possa trovare accoglimento dinanzi all'Assemblea.

Il senatore RUVOLO esprime apprezzamento per il provvedimento in esame che realizza il necessario riordino del Corpo forestale, mantenendone l'unitarietà.

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, proponendo di dare mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo con le modifiche accolte e autorizzandolo a chiedere la relazione orale, e ad effettuare il coordinamento del testo come modificato dagli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, dando mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo con le modifiche accolte e autorizzandolo a chiedere la relazione orale, e ad effettuare il coordinamento del testo come modificato dagli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Risultano quindi assorbiti i restanti disegni di legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 2 luglio scorso era stata svolta la relazione e che sono anche pervenute le osservazioni della 5^a Commissione.

Il relatore RUVOLO, richiamato brevemente l'oggetto dello schema in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale per deliberare avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole, come da lui proposto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MASCIONI, ricordando un recente caso di importazione di cento esemplari di scorpioni velenosi, avvenuto senza che le autorità potessero eccepire alcunché a causa della lacuna normativa esistente, si dichiara favorevolmente colpito dalla risposta immediata fornita dal Governo a integrazione della normativa esistente.

Il presidente TOMASSINI si associa all'elogio della tempestività mostrata dal Governo che ritiene essersi manifestata già in altre occasioni, come nel caso della SARS. Ricorda infine che vi sono altre specie di animali potenzialmente pericolosi per l'uomo che auspica siano oggetto di un'apposita integrazione normativa.

Il presidente Tomassini propone quindi il termine di domani, venerdì 11 luglio alle ore 12,00, per la presentazione degli emendamenti. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

237^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli e dell'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,45.

*IN SEDE REFERENTE***(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori****(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori****(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori****(1450) DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori****– e petizione n. 135 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario D'ALÌ suggerisce al relatore di riformulare l'emendamento 2.100 (nuovo testo) nel senso di inserire al comma 2, lettera c) anche un rappresentante del Ministero dell'interno.

Il senatore TURRONI invita il relatore a valutare se sia opportuno che la composizione della Conferenza sia integrata anche dal Ministro per gli affari regionali.

Il relatore, presidente NOVI, recependo i suggerimenti espressi dal sottosegretario D'Alì e dal senatore Turrone, riformula l'emendamento 2.100 (nuovo testo) nell'emendamento 2.100 (secondo nuovo testo). Ritira quindi gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14.

Il senatore TURRONI chiede che gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, ove riferibili all'emendamento 2.100 (secondo nuovo testo), siano trasformati in subemendamenti allo stesso.

Il presidente NOVI, accogliendo la richiesta del senatore Turrone, avverte che, ove riferibili all'emendamento 2.100 (secondo nuovo testo), gli emendamenti presentati all'articolo 2 si intendono trasformati in subemendamenti allo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 470-813-1222-1446-1450**

Art. 2.

2.100 (secondo nuovo testo)/1 (già 2.2)

BERGAMO, TUNIS

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e/o dai presidenti dei consigli circoscrizionali, laddove costituiti».

2.100 (secondo nuovo testo)/2 (già 2.4)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) da un rappresentante dell'ente parco, ove esistente».

2.100 (secondo nuovo testo)/3 (già 2.5)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.100 (secondo nuovo testo)/4 (già 2.6)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) interventi per la salvaguardia ambientale, la lotta al rischio idro-geologico e la tutela del patrimonio paesaggistico naturale».

2.100 (secondo nuovo testo)/5 (già 2.7)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.100 (secondo nuovo testo)/6 (già 2.8)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione della» con le seguenti: «interventi per la».

2.100 (secondo nuovo testo)/7 (già 2.9)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: «di dotazione infrastrutturale».

2.100 (secondo nuovo testo)/8 (già 2.10)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «salvaguardia».

2.100 (secondo nuovo testo)/9 (già 2.11)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibile con l'ambiente e gli ecosistemi locali».

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Conferenza permanente Stato-comuni delle isole minori*) –
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente Stato-comuni delle isole minori, di seguito denominata "Conferenza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

- a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;
- b) dai responsabili del Dipartimento per gli affari regionali, del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;
- d) da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovata. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e di coordinamento organizzativo».

2.100 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Conferenza permanente Stato-regioni-comuni delle isole minori*) - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente Stato-regioni-comuni delle isole minori, di seguito denominata "Conferenza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai responsabili del Dipartimento per gli affari regionali, del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
- c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
- d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovata. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e di coordinamento organizzativo».

2.100 (secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori*) - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori, di seguito denominata "Conferenza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

- a) dai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali, o da loro delegati;
- b) dai sindaci degli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agazia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 10.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovata. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e di coordinamento organizzativo».

2.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Comitato di coordinamento per le isole minori*) – 1. È istituito un Comitato di coordinamento per l'attuazione della presente legge

composto da: cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni culturali, dell'industria; sette rappresentanti dell'AN-CIM; i rappresentanti delle regioni interessate e dei comuni di cui all'allegato A; un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali».

2.2

BERGAMO, TUNIS

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e/o dai presidenti dei consigli circoscrizionali, laddove costituiti».

2.12

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per ciascuno dei Ministeri», inserire le seguenti: «dell'Interno,» e alla lettera d), sostituire le parole: «Conferenza Stato-regioni», con le seguenti: «Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997».

2.13

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per ciascuno dei Ministeri», inserire le seguenti: «dell'Interno,» e alla lettera d), sostituire le parole: «Conferenza Stato-regioni», con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «degli affari esteri, della difesa».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) da un rappresentante dell'ente parco, ove esistente».

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) interventi per la salvaguardia ambientale, la lotta al rischio idrogeologico e la tutela del patrimonio paesaggistico naturale».

2.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione della» con le seguenti: «interventi per la».

2.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: «di dotazione infrastrutturale».

2.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «salvaguardia».

2.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibile con l'ambiente e gli ecosistemi locali».

2.14

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo sostenibile, di cui al successivo articolo 10.».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

Riunione n. 10

Presidenza del Coordinatore senatore
Luigi PERUZZOTTI

La riunione inizia alle ore 15,45.

Si procede all'audizione dei dottori Silvio Franz, Francesca Nanni e Anna Canepa, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, del dottor Corrado Lembo, della Direzione Nazionale Antimafia, del tenente colonnello Sandro Sandulli, comandante della sezione anticrimine di Genova, e del maggiore Dario Solombrino, comandante del GICO di Genova.

La riunione termina alle ore 19,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore del dipartimento provinciale dell'Arpa di Siracusa, Angelo Stoli

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Angelo STOLI, *direttore del dipartimento provinciale dell'Arpa di Siracusa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Michele VIANELLO (DS-U).

Angelo STOLI, *direttore del dipartimento provinciale dell'Arpa di Siracusa*, avanza quindi la richiesta che l'audizione possa procedere in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Prendono quindi la parola il senatore Antonio ROTONDO (DS-U) e il deputato Michele VIANELLO (DS-U), ai quali replica Angelo STOLI, *direttore del dipartimento provinciale dell'Arpa di Siracusa.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Angelo Stoli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento – Audizioni di rappresentanti dell'Ente Istituto La Casa, dell'Associazione F&M (Famiglia e Minori), dell'Associazione di volontariato NOVA (nuovi orizzonti per vivere l'adozione), di Rete Speranza e dell'Associazione SENZA FRONTIERE

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che sono presenti, oltre alle associazioni in titolo, anche i rappresentanti delle associazioni I CINQUE PANI e Amici Missioni Indiane ed introduce il tema dell'audizione.

Svolgono ampie relazioni Daniela CAMPANA, *rappresentante dell'Ente Istituto La Casa*, Matilde AZZACCONI, *rappresentante di Famiglia e Minori*, Silvano ROTA, *presidente dell'associazione Rete Speranza*, Silvano CALDANA, *rappresentante dell'associazione Amici Missioni Indiane*, e Chiara BENCINI, *rappresentante dell'associazione I CINQUE PANI*.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e del deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) rispondono Daniela CAMPANA, *rappresentante dell'Ente Istituto La Casa*, Matilde AZZACCONI, *rappresentante di Famiglia e Minori*, Silvano ROTA, *presidente dell'associazione Rete Speranza*, Silvano CALDANA, *rappresentante dell'associazione Amici Missioni Indiane*, e Chiara BENCINI, *rappresentante dell'associazione I CINQUE PANI*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia gli ospiti intervenuti, i colleghi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,55.

(885-B) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTISTI ricorda che il disegno di legge in titolo torna all'esame del Senato in quarta lettura e che la Commissione aveva già reso un parere le cui osservazioni non hanno peraltro trovato riscontro nel corso del successivo *iter*; tuttavia, tenuto conto che l'esame della Sottocommissione in questa fase deve limitarsi alle sole modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel corso della terza lettura, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2303) MANTINI ed altri. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara

(1335) BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(1361) **MAGNALBÒ.** – *Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste*

(1895) **BUCCIERO.** – *Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste*

(Parere alla 11^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore **FALCIER** riferisce sui disegni di legge in titolo, volti a modificare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, novellando le disposizioni che disciplinano le indennità di maternità alla cui corresponsione hanno diritto le libere professioniste iscritte alla cassa di previdenza ed assistenza. Dopo aver sottolineato che le proposte in esame sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che l'articolo 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole sui disegni di legge.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

219^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(885-B) Deputato FINOCCHIARO ed altri – Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA, riferendo sul provvedimento in titolo per i profili di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(396) CALDEROLI ed altri – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (Parere alla 12^a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO segnala che si tratta degli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza segnala gli emendamenti 2.5, 3.5 e 3.0.1, volti a recepire complessivamente le condizioni rese sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dell'8 luglio. Al riguardo, propone, tuttavia, di rendere

una condizione che, limitatamente alle autorizzazioni di spesa permanenti, espliciti più chiaramente che si tratta di importi annui. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento 4.1 (nuovo testo) in quanto ritenuto suscettibile di comportare maggiori oneri. Esprime, altresì, avviso conforme al relatore sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sulla precedente formulazione dell'emendamento 4.1 la Commissione ha reso parere non ostativo. La modifica introdotta nell'emendamento 4.1 (nuovo testo) non appare suscettibile di comportare maggiori oneri rispetto alla precedente formulazione. Pertanto, propone di esprimere avviso favorevole.

Il senatore MICHELINI interviene per dichiarare il proprio avviso conforme a quello reso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 4.1 (nuovo testo). Al riguardo, non solo ritiene che l'emendamento in questione sia suscettibile di comportare maggiori oneri, ma rileva che anche le disposizioni contenute nel testo, sulle quali la Commissione ha reso parere non ostativo, sembrano suscettibili di comportare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Il relatore NOCCO formula, infine, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.5, 3.0.1 e 3.5, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che prima delle parole: «a decorrere» venga inserita la parola: «annui». Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene, infine, approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,50.